

PENSIONE AI SUPERSTITI. ART. 18, CO. 5, D.L. 98/2011 CONVERTITO DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111 (G.U. 16 LUGLIO 2011, N. 167) – CIRCOLARE INPS

L'INPS, con la circolare n. 84 del 14/6 u.s. ha fornito le istruzioni per l'applicazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011.

Il comma 5 del suddetto articolo 18 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la riduzione sulle pensioni ai superstiti dell'aliquota percentuale della pensione indiretta e/o di reversibilità a favore del coniuge superstite dell'assicurato o pensionato deceduto iscritto nell'ambito del regime generale dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Tale riduzione opera nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni.

Detta riduzione è del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero 10. In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.

La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.

Si riportano, di seguito, gli aspetti salienti della suddetta circolare che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet.

Campo di applicazione

La disposizione sopra citata opera per i decessi intervenuti a decorrere dal 1° dicembre 2011.

La quota di reversibilità e/o indiretta spettante al coniuge superstite è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato.

Pertanto, in sede di esame di domande di pensione ai superstiti indirette o di reversibilità, per i decessi intervenuti a decorrere dal mese di dicembre 2011, presentate da coniugi superstiti si deve verificare, al fine di valutare se il coniuge superstite ha diritto all'aliquota di spettanza pari al 60%, che :

- il dante causa non abbia contratto il matrimonio in età superiore a 70 anni;
- tra i coniugi non intercorra una differenza di età anagrafica superiore a 20 anni;
- il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo non inferiore ai dieci anni.

Qualora il matrimonio sia stato contratto per un periodo inferiore a 10 anni, in base all'articolo 18, comma 5, della legge n. 111/2011, la quota del 60% spettante al coniuge superstite, rispetto alla disciplina generale, dovrà essere ridotta del 10% in ragione di ogni anno mancante a 10 anni. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.

Destinatari

Destinatari della normativa in questione sono il coniuge, il coniuge separato legalmente o divorziato, i superstiti di assicurato o pensionato deceduto a decorrere dal dicembre 2011.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato, qualunque sia la data di presentazione della domanda.

Coniuge superstite o legalmente separato

Il diritto a pensione per il coniuge superstite è automatico. Nessuna condizione soggettiva è richiesta per il conseguimento del diritto a pensione da parte del coniuge dell'assicurato o del pensionato deceduto.

La pensione spetta anche al coniuge separato. Se però, la separazione è a lui/lei "addebitabile", avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale.

Ex coniuge divorziato superstite

Nel caso in cui il/la defunto/a non si sia risposato/a, il divorziato ha diritto alla pensione in presenza delle seguenti condizioni:

- deve essere titolare di assegno divorzile;
- non deve essersi risposato; il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio;
- la data di inizio del rapporto assicurativo dell'assicurato o del pensionato, sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato, i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.

Più coniugi divorziati superstiti

In tale ipotesi, mancando nella norma qualsiasi previsione circa le aliquote di pensione spettanti ai coniugi divorziati, la ripartizione sarà operata dal Tribunale al quale gli interessati dovranno rivolgersi per ottenere il riconoscimento dei propri diritti e la determinazione della relativa misura.

L'importo della pensione ai superstiti complessivamente attribuibile ai coniugi divorziati è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato deceduto.

Qualora con più coniugi divorziati concorrano figli superstiti dell'assicurato o del pensionato aventi titolo alla pensione di reversibilità o indiretta, sarà riservato ai coniugi divorziati il 60% della pensione diretta e ai figli le aliquote per essi stabilite dalla legge.

Contitolarità di coniuge superstite e più coniugi divorziati

In caso di concorso di più coniugi divorziati con il coniuge superstite il Tribunale provvede alla ripartizione della pensione di reversibilità; in caso di cessazione del diritto di uno di questi provvede ad una nuova determinazione delle quote ripartendo tra i restanti la quota del coniuge cessato.

Anche in tale fattispecie, l'importo della pensione ai superstiti complessivamente attribuibile al coniuge superstite e ai coniugi divorziati è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato deceduto.

Cessazione del diritto

Il diritto alla pensione ai superstiti cessa per il coniuge superstite e/o per il coniuge divorziato, qualora contragga nuovo matrimonio. Al coniuge superstite e/o divorziato che cessa dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno per una volta pari a due annualità della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.

Qualora la quota di detto trattamento sia stata posta in pagamento in forma ridotta, l'importo da prendere a base per la liquidazione della doppia annualità è quello corrisposto.

In caso di decesso o successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato titolare di una quota della pensione di reversibilità ha diritto all'intero trattamento e cioè al 60%; parimenti l'intero trattamento di reversibilità, pari al 60%, dovrà essere erogato al coniuge superstite qualora il coniuge divorziato cessa dal diritto alla prestazione di che trattasi per le cause sopra descritte.

Il diritto all'assegno in parola si estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni.

Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare.

Figli minori, studenti o inabili

Qualora vi siano figli minori, studenti o inabili la pensione ai superstiti non deve essere ridotta.

I figli minori, studenti di scuola media superiore o universitari, inabili devono far parte del nucleo familiare alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato. Per i figli studenti e per i figli inabili è richiesto che alla data del decesso del de cuius fossero a suo carico.

Sono equiparati ai figli legittimi:

- i figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto;

- i figli naturali del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
- i figli naturali non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti;
- i figli naturali non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio;
- i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;
- i figli naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto;
- i nipoti minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti;
- i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge.

Qualora vi siano nel nucleo familiare del dante causa figli naturali, anche minori, del coniuge superstite o nati da precedente matrimonio del medesimo, occorre verificare che il genitore naturale non abbia l'obbligo di erogare somme a titolo di mantenimento dei medesimi, in tale ipotesi infatti le somme dovranno essere valutate ai fini della verifica dell'effettivo mantenimento da parte del de cuius nonché del requisito del carico relativamente ai figli studenti o inabili.

Cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario

In assenza di figli minori, studenti o inabili, la quota di pensione ai superstiti liquidata in base al comma 5 dell'articolo 18 della legge n. 111/2011 soggiace ai limiti di cumulabilità previsti dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995.

Tali limiti di cumulabilità, infatti, trovano applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge ovvero ai genitori ovvero a fratelli e sorelle.

Alla pensione ai superstiti o alla quota di pensione attribuita al coniuge superstite, divorziato, a più coniugi divorziati ed al coniuge superstite si applicano le percentuali di cumulabilità con i redditi di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995.

Ai fini dell'applicazione del comma 41, della legge n. 335/1995, si deve tener conto dei redditi assoggettati ad IRPEF di ogni contitolare ed eventualmente operare la trattenuta di incumulabilità sulla quota spettante al coniuge superstite o all'ex coniuge che possiede redditi influenti.

Integrazione al trattamento minimo.

Alla quota di pensione ai superstiti, liquidata con il sistema retributivo o misto, determinata secondo i criteri dell'articolo 18, comma 5, della legge n. 111/2011, si applicano le disposizioni in materia di integrazione al trattamento minimo.

In relazione ai criteri enunciati dalla Corte di Cassazione secondo cui il trattamento corrisposto al coniuge ed all'ex coniuge costituiscono "un unico trattamento" da corrispondere tra i suoi contitolari, spiega efficacia il comma 11 bis, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n.638 che dispone che le norme per l'integrazione al trattamento minimo non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari.

Di conseguenza, l'integrazione delle suddette pensioni non è soggetta a limiti reddituali ed in caso di bititolarità è possibile integrare, compatibilmente con il reddito, anche l'eventuale pensione diretta.

Nel caso che uno dei contitolari della pensione ai superstiti sia cittadino comunitario o extracomunitario, residente in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, in uno Stato aderente all'Accordo SEE o in Svizzera, non può beneficiare dell'integrazione al trattamento minimo in base all'applicazione del principio di inesportabilità delle prestazioni non contributive (Regolamento CEE n. 1247 del 1992).

Modalità di riliquidazione della pensione ai superstiti in caso di cessazione del diritto di uno dei contitolari

La Corte di Cassazione – Sezione Unite – con sentenza del 10 ottobre 2002, n. 17888, ha stabilito che, ai fini della riliquidazione della pensione ai superstiti, assume rilevanza la data di decorrenza della riliquidazione: qualora tale data sia posteriore al 30 settembre 1983 è operante il divieto di integrazione al trattamento minimo per superamento del limite di reddito e la conseguente impossibilità di cristallizzare l'importo della pensione.

Alla luce del principio affermato dalla Cassazione andrà applicato l'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, il quale ha disposto l'incumulabilità di una quota percentuale della pensione ai superstiti in relazione ai redditi del beneficiario, secondo la Tabella F allegata alla legge stessa.

Ulteriori prestazioni collegate al reddito

Ai titolari dei trattamenti pensionistici ai superstiti liquidati secondo le disposizioni del comma 5 del più volte citato articolo 18, qualora si trovino nelle condizioni di legge previste, si applicano le disposizioni in materia di:

- maggiorazione sociale;
- importo aggiuntivo di euro 154,94 (lire 300.000);
- somma aggiuntiva (quattordicesima mensilità).